



Accordo di cooperazione nel settore della difesa con l'Argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016

A.C. 2631

Dossier n° 372 - Schede di lettura
2 novembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2631
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	22 settembre 2019
trasmissione alla Camera:	5 agosto 2020
assegnazione:	10 settembre 2020
Commissione competente :	III Affari esteri
Pareri previsti:	I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), X (Att. produttive)
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

L'Accordo tra l'Italia e l'Argentina nel settore della difesa, già approvato dal Senato, intende fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

L'Accordo, al momento della sua entrata in vigore, sostituirà l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992, ratificato con la legge n. 173 del 1996 ed entrato in vigore il 21 luglio 1997.

L'Accordo è composto da **12 articoli** preceduti da un breve **preambolo** che ribadisce i valori della pace, della stabilità dell'ordine internazionale e dell'impegno comune alla Carta delle Nazioni Unite.

L'**articolo 1** enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'**articolo 2** è dedicato alla **cooperazione generale** e definisce l'attuazione, i campi e le modalità della cooperazione che si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere, individuando altresì i soggetti cui spetta dare esecuzione all'Accordo nei Ministeri della difesa dei due Paesi, che potranno anche tenere consultazioni allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione specifici tra le rispettive Forze armate. Il paragrafo 2 individua i campi di cooperazione che saranno concentrati, in particolare su:

- sicurezza comune e politica di difesa;
- sviluppo e ricerca, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- operazioni di mantenimento della pace, stabilite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;
- organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale;
- formazione e addestramento militare;
- sanità, storia e sport militare.

Quanto alle modalità di cooperazione, esse consistono di visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare; scambio di esperienze tra esperti delle Parti; incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa; scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari; partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso enti civili e militari della difesa; partecipazione a esercitazioni militari; partecipazione a operazioni di mantenimento della stabilite dal C.d.S. dell'ONU; visite di aeromobili militari; scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa.

L'**articolo 3** regola gli **aspetti finanziari** derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture sanitarie. Il paragrafo 3) stabilisce espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

L'**articolo 4** riguarda la **giurisdizione** e stabilisce il diritto di giurisdizione dello Stato ospitante sul personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio; tuttavia viene riconosciuto il diritto di giurisdizione dello Stato ospitato per i reati commessi dal proprio personale per i reati che riguardano la sicurezza o i beni dello Stato e per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Il paragrafo 3 prevede espressamente che qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono state già pronunciate, non saranno eseguite.

Come ricordato dalla relazione di accompagnamento al provvedimento in esame, l'articolo 18 della Costituzione argentina stabilisce «l'abolizione per sempre della pena di morte per motivi politici, di ogni tipo di tortura e punizione corporale». La pena di morte è stata abolita per i delitti ordinari nel 1984. Nel 2008, con l'abolizione del codice di giustizia militare, l'Argentina ha cancellato l'ultima traccia di pena di morte presente nell'ordinamento del Paese.

L'**articolo 5** in materia di **risarcimento dei danni** stabilisce che il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito dell'Accordo sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante. Nel caso di responsabilità congiunta di entrambe le Parti per danni arrecati a terzi, le stesse si faranno carico, previa intesa, di indennizzare il danneggiato.

L'**articolo 6** disciplina la **cooperazione nel settore dei prodotti della difesa** che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente agli categorie di armamenti elencate, tra cui, navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine (con espresso divieto delle mine anti-uomo), esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati per addestramento militare, materiali specifici per l'addestramento militare, macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni; equipaggiamento speciale per uso militare. L'equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benessere della Parte cedente. Come ricordato dalla relazione allegata al provvedimento, ai sensi del combinato disposto della [legge 9 luglio 1990, n. 185](#) e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo nuovo regolamento di esecuzione, l'Accordo può essere considerato un'apposita intesa intergovernativa, di per sé idonea a semplificare le procedure di autorizzazione alle trattative contrattuali e/o all'esportazione ed importazione di materiali d'armamento, fatti salvi i divieti imposti dalla citata legge n. 185 del 1990. Il **paragrafo 2)**

stabilisce le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari che si articolerà mediante:

- a) ricerca scientifica, test e progettazione;
- b) scambio di esperienze nel campo tecnico; reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici in settori stabiliti dalle Parti;
- c) sostegno all'industria della difesa e agli organi di governo per intraprendere la cooperazione nell'ambito dei prodotti militari.

L'**articolo 7** impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della **proprietà intellettuale**, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'**articolo 8** riguarda la **sicurezza delle informazioni classificate** e regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico Accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza.

L'**articolo 9** in materia di **risoluzione delle controversie** riguardante l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo sarà risolta tramite consultazioni e negoziazioni tra le Parti attraverso i rispettivi canali diplomatici.

L'**articolo 10** stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo alla ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti informano l'avvenuta conclusione delle rispettive procedure di ratifica. Il paragrafo 2) precisa che l'Accordo sostituirà, al momento della sua entrata in vigore, l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992, ratificato dal nostro Paese ai sensi della [legge 12 marzo 1996, n. 173](#) ed entrato in vigore il 21 luglio 1997 con durata indeterminata.

L'**articolo 11** disciplina le modalità per definire, previo accordo tra le Parti, **protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi**. I protocolli aggiuntivi, come precisato al paragrafo 2, saranno redatti in conformità alle procedure nazionali e limitatamente agli scopi dell'Accordo.

L'**articolo 12** stabilisce che l'Accordo ha **durata** illimitata, che potrà essere denunciato da una delle due Parti, per iscritto attraverso i canali diplomatici ed avrà effetto dopo novanta giorni dalla notifica. La denuncia non avrà conseguenze sui programmi e le attività già in atto.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 2631, già approvato dal Senato il 5 agosto scorso ([A.S. 1086](#)), è composto di 5 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'**articolo 3** riguarda la copertura finanziaria e stabilisce che all'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.504 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si segnala che in sede di esame presso il Senato, oltre che all'aggiornamento del riferimento temporale della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022, si è provveduto alla riformulazione del testo come previsione di spesa, anziché come tetto, trattandosi di spese di

missione.

L'**articolo 4** contiene una **clausola di invarianza finanziaria** per la quale dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il **comma 2** stabilisce che agli eventuali oneri relativi agli articoli 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'**articolo 5** del disegno di legge, infine, dispone l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Il disegno di legge è corredato, oltre che dalla relazione, da una **relazione tecnica**, da un'**analisi tecnico normativa**, nella quale emerge che non vi sono profili di incoerenza o contraddizione con il quadro normativo nazionale e che non incide sulla della legislazione comunitaria la cui obbligatoria osservanza da parte italiana dall'articolo 1 dell'Accordo e, infine, da una dichiarazione di esclusione dall'AIR in quanto il provvedimento in esame rientra nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.